



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio Scolastico Provinciale – Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125
e-mail: csa.ba@postacert.istruzione.it

Prot. n. 5142 U.O. X

Bari, 08.10.2008

Il Direttore Coord.: Cataldo Roselli

Ai **DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E
GRADO DELLA PROVINCIA DI BARI
LORO SEDI**

Al **PRESIDENTE
DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
BARI**

All' **ASSESSORE ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
BARI**

Alla **SOLIDARIETA' SOCIALE
DELL'AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
BARI**

Ai **SINDACI DELLA PROVINCIA
DI BARI
LORO SEDI**

Agli **ASSESSORI ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI BARI**

LORO SEDI

Agli **ASSESSORI AI SERVIZI SOCIALI DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI
BARI**

LORO SEDI

Al **SINDACO
DEL COMUNE DI BARI**

SEDE

All' **ASSESSORE ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE DEL COMUNE DI BARI**
SEDE

All' **ASSESSORE ALLE POLITICHE
SOCIALI DEL COMUNE DI BARI**
SEDE

Al **DIRETTORE GENERALE
DELLA ASL**
BARI

Oggetto: **Assistenza di base e specialistica agli alunni con disabilità.**

A seguito di accorati solleciti pervenuti a questo Ufficio da parte di alcuni Dirigenti Scolastici, si coglie l'occasione per evidenziare le competenze specifiche dei singoli attori che contribuiscono a garantire l'integrazione degli alunni disabili negli ambienti scolastici.

Innanzitutto, mi preme ricordare che l'assistenza di base agli alunni con disabilità è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. Essa va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della legge 104/92.

Si ricorda che, nel vigente quadro normativo, è competenza della scuola assicurare l'assistenza di base, quale attività interconnessa con quelle educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo, il Piano Educativo Individualizzato, che, a sua volta, si colloca all'interno della più generale progettualità delle scuole autonome.

In tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia.

A tale figura, nel sistema normativo vigente, vanno affidate prioritariamente “i compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso” (cfr. art. 47 e Tab. A del CCNL Comparto scuola 2006/2009). L’attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività.

Il dirigente scolastico, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse previste dall’ordinamento. L’assistenza di base, di competenza della scuola, consiste essenzialmente “nell’ausilio materiale agli alunni con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, negli spostamenti all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.

Spetta invece all’ente locale assicurare l’assistenza specialistica, di rilievo per particolari tipologie di disabilità, da svolgersi con personale qualificato, sia all’interno che all’esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92. Si ritiene che tale secondo tipo di assistenza debba essere svolta, a titolo esemplificativo, dalle seguenti figure professionali: traduttore del linguaggio dei segni, educatore professionale, assistente educativo, personale paramedico, personale psico-sociale, assistente igienico-sanitario, ecc.

Pertanto, le SS.LL. provvederanno ad inoltrare all’Ente locale competente (Amministrazioni comunali per le scuole dell’infanzia, della primaria e della scuole secondaria di I grado, mentre all’Amministrazione provinciale per le scuole di II grado) le richieste di assistenza specialistica come indicate dalla ASL nella Diagnosi funzionale.

Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni sottoscritte dall’Ente Locale con le istituzioni scolastiche, con conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola da parte dell’ente, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla legge 104/92, dagli artt. 4 e 14 della L. 328/2000 e dall’art. 13 del DPCM 185/06, nonché dall’art. 4 dell’*Intesa* sottoscritta in data 20.03.2008 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni.

A tal fine da parte di questo Ufficio sono in corso approfondimenti tecnici con il sistema delle autonomie locali per individuare strumenti idonei ed eventuali standard organizzativi e finanziari, su cui si forniranno ulteriori indicazioni.

Si sottolinea che l’obiettivo prioritario di garantire l’effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni con disabilità può essere garantito anche attraverso la cooperazione interistituzionale, ferme restando le rispettive aree di competenza, che devono integrarsi senza soluzione di continuità.

Infine si ribadisce che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, resta ovviamente di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l’obiettivo dell’inclusione degli alunni con disabilità.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'U.S.P.
F.to Giovanni LACOPPOLA

Responsabili del procedimento: Antonio RAGO, Anna Romanazzi e Annalisa Rossi
tel. n. 080-5477220 fax n. 080-5425230